Comunicazione della Commissione concernente l'inosservanza di alcune disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche

(86/C 245/05)

Un tratto saliente delle politiche comunitarie sul completamento del mercato interno è la prevenzione di nuovi ostacoli agli scambi intercomunitari. A tale proposito la Commissione desidera richiamare l'attenzione degli Stati membri e delle parti interessate sul fatto che le norme e le regolamentazioni tecniche nazionali adottate in violazione della direttiva 83/189/CEE sono inapplicabili nei confronti di parti terze e la Commissione ritiene che le corti nazionali rifiuterano di applicarle.

L'esperienza indica che l'appartenenza di uno Stato alla Comunità non si riflette sempre a sufficienza nell'atteggiamento e nel modo di vedere della sua amministrazione. Quando i governi di uno Stato membro giudicano delle nuove leggi o disposizioni necessarie per scopi nazionali, essi non tengono sempre o automaticamente conto nel preparare i loro strumenti nazionali della dimensione comunitaria o della necessità di ridurre al minimo le difficoltà di scambio tra Stati membri. In questa maniera si perdono delle possibilità di realizzare miglioramenti semplici e poco costosi.

Per prevenire la creazione di nuovi ostacoli la direttiva 83/189/CEE impone a tutti gli Stati membri di comunicare alla Commissione tutti i progetti di regolamentazioni tecniche per i prodotti industriali (ad eccezione dei prodotti alimentari destinati al consumo umano e ai prodotti farmaceutici e di cosmesi) affinché la Commissione possa esaminarli prima che essi siano adottati nel diritto nazionale.

Subito dopo la notifica, la direttiva impone agli Stati membri, tranne nei casi speciali di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva stessa (urgenti motivi attinenti alla tutela della salute pubblica o alla sicurezza) di rinviare l'adozione di regolamentazioni tecniche:

- automaticamente per un periodo di tre mesi;
- per un periodo di sei mesi se la Commissione o un altro Stato membro emette un parere circostanziato;
- per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla comunicazione iniziale se la Commissione decide di proporre o di adottare una direttiva nel settore coperto dal progetto di legislazione nazionale.

La direttiva quindi assegna alla Commissione e agli altri Stati membri un ruolo importante nel prevenire l'introduzione di nuovi ostacoli tecnici agli scambi. La Commissione ha la possibilità di segnalare ad uno Stato membro i casi in cui dei progetti di regolamentazioni tecniche se adottati andrebbero contro il diritto comunitario e in particolare il disposto dell'articolo 30 del trattato. In questo caso lo Stato membro può modificare il suo progetto per evitare di creare ostacoli agli scambi. Nei casi in cui un progetto di regolamentazione nazionale può essere giustificato in base all'articolo 36 ma può comunque creare ostacoli all'interscambio comunitario, la Commissione può obbligare lo Stato membro a sospendere l'adozione di tale regolamentazione tecnica per un periodo di dodici mesi per permettere alla Commissione di varare disposizioni comunitarie in questo campo.

Gli obblighi degli Stati membri sono pertanto chiari e inequivocabili:

- devono notificare tutti i progetti di regolamentazioni tecniche che rientrano nel campo di applicazione della direttiva,
- 2. devono sospendere l'adozione di progetti di regolamentazioni tecniche automaticamente per tre mesi tranne nei casi speciali contemplati all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva,
- 3. devono sospendere l'adozione dei progetti di regolamentazioni tecniche per un ulteriore periodo rispettivamente di tre o nove mesi se sono state sollevate obiezioni o se è prevista una legislazione comunitaria.

Chiaramente, l'inosservanza da parte degli Stati membri degli obblighi loro imposti da questa procedura d'informazione porta a creare smagliature nel mercato interno con potenziali effetti negativi per gli scambi.

La Commissione ritiene pertanto che se uno Stato membro vara una regolamentazione tecnica che rientra nel campo di applicazione della direttiva 83/189/CEE senza notificarne il progetto alla Commissione e senza rispettare l'obbligo di sospensione, tale regolamentazione tecnica non è applicabile nei confronti di parti terze nel sistema giuridico dello Stato membro di cui si tratta. La Commissione giudica pertanto che i litiganti possano con diritto aspettarsi dalle corti nazionali che esse rifiutino di applicare le regolamentazioni tecniche nazionali che non sono state notificate contrariamente a quanto previsto dal diritto comunitario.